

2) Secondo motivo del ricorso: la Commissione ha erroneamente applicato, nella decisione impugnata, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché violato sostanzialmente la procedura, poiché ha erroneamente valutato i fatti nonché motivato in maniera carente e/o erronea la decisione in parola riguardo alla conclusione che la misura di ricapitalizzazione dell'Elan nel 2008 non era ammissibile secondo il principio dell'investimento privato in un'economia di mercato, per cui all'impresa Elan è stato accordato un vantaggio selettivo.

La ricorrente fa valere col ricorso che la misura di ricapitalizzazione dell'Elan nel 2008 è stata attuata conformemente al principio dell'investitore privato avveduto in un'economia di mercato, dato che i soci, nel processo decisionale ai fini della misura di ricapitalizzazione, si sono basati su una valutazione dell'impresa per la quale si è considerato in maniera pertinente il peggioramento dell'andamento commerciale dell'Elan per la maggior parte della stagione invernale 2007/2008, quindi anche nel primo quadrimestre del 2008. Il peggioramento degli affari nel 2008 non è stato nemmeno talmente drastico da aver influito sull'affidabilità di una stima del valore dell'impresa. I soci hanno preso la loro decisione come azionisti di lungo corso dell'impresa i quali solo temporaneamente hanno incontrato dei problemi e sono stati per un lungo periodo in grado non solo di sopravvivere, ma anche di stare a più riprese profittevolmente sul mercato. La Commissione non ha chiarito nella decisione impugnata in maniera soddisfacente perché sia stato considerato selettivamente il valore dell'impresa, agendo così in maniera arbitraria.

Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Ted-Invest/UAMI — Scandia Down (sensi scandia)

(Causa T-516/12)

(2013/C 32/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ted-Invest EOOD (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Ivanova)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scandia Down LLC (Weehawken, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 settembre 2012, procedimento R 2247/2011-1, per aver dichiarato nullo il marchio per i prodotti delle classi 20 e 24;
- in alternativa, qualora il Tribunale non dovesse accogliere il ricorso in toto, accogliere il ricorso e annullare la decisione della prima commissione di ricorso relativamente ai prodotti della classe 20.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «sensi scandia», per prodotti delle classi 16, 20 e 24 — Registrazione di marchio comunitario n. 8596975

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità era basata sui motivi stabiliti dall'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, ed era basata sulla registrazione di marchio comunitario n. 8173312 del marchio denominativo «SCANDIA HOME», per prodotti e servizi delle classi 20, 24, 25 e 35

Decisione della divisione di annullamento: il marchio comunitario contestato è stato dichiarato nullo

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 novembre 2012 — Alro/Commissione

(Causa T-517/12)

(2013/C 32/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alro SA (Slatina, Romania) (rappresentanti: C. Quigley, QC, O. Bretz, Solicitor, e S. Verschuur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 26 aprile 2012, di avviare, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾ del Consiglio, un procedimento di indagine formale per un presunto aiuto di Stato illegale concesso dalla Romania, attraverso il suo controllo della Hidroelectrica S.A. (in prosieguo: la «Hidroelectrica»), a favore della ALRO sotto forma di tariffe agevolate per l'acquisto di energia elettrica mediante un contratto concluso nel 2005 e le sue successive modifiche;

- in subordine, annullare la citata decisione del 26 aprile 2012 nei limiti in cui si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1) Primo motivo, vertente su un errore materiale di diritto

- Nell'ambito del primo motivo, con cui si deduce che la Commissione è incorsa in un errore materiale di diritto riguardo alla portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha applicato adeguatamente i requisiti in materia di imputabilità, quali risultano dalla sentenza Francia/Commissione (C-482/99, Racc. 2002, pag. I-4397; in prosieguo: la «sentenza Stardust Marine»). In particolare, la Commissione ha voluto fondare le proprie analisi unicamente su indizi «organici». Orbene, la ALRO intende dimostrare che anche i requisiti esposti nella sentenza Stardust Marine impongono alla Commissione di dimostrare l'esistenza di altri indizi sostanziali, dal momento che gli indizi «organici», considerati isolatamente, non sono sufficienti a dimostrare l'imputabilità.

2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

- Nell'ambito del secondo motivo, con cui si deduce che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione giungendo alla conclusione che le azioni della Hidroelectrica erano imputabili allo Stato rumeno, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha analizzato correttamente la struttura di governance della Hidroelectrica e l'impatto di detta struttura sul processo decisionale di tale organizzazione. In secondo luogo, la ALRO intende illustrare perché la Commissione è incorsa in errore nel paragonare il contratto della ALRO all'accordo tra la Hidroelectrica e la ArcelorMittal. In terzo luogo, la ricorrente intende dimostrare perché il decreto ministeriale n. 445/2009 è irrilevante nell'ambito dell'analisi della Commissione e perché i suoi riferimenti alle informazioni pubblicate sulla stampa nel 2010 non sono sufficienti per raggiungere la soglia probatoria necessaria per dimostrare l'imputabilità.

3) Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione

- Nell'ambito del terzo motivo, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha fornito un'adeguata motivazione dei punti invocati (come esposti nel precedente paragrafo), e ha dunque violato i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE. Una tale motivazione è necessaria per consentire al Tribunale di esaminare la legittimità di una decisione e per fornire alle parti interessate le informazioni necessarie affinché esse possano valutare la fon-

datezza o meno della decisione. Come indicato più dettagliatamente in tale ricorso, la decisione impugnata non soddisfa tale requisito.

(¹) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)

Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Spirlea/Commissione

(Causa T-518/12)

(2013/C 32/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso promosso in base all'articolo 263 TFUE;
- dichiarare il ricorso ricevibile nonché
- dichiarare il ricorso fondato e dichiarare quindi che la Commissione ha violato le forme sostanziali e varie disposizioni di diritto sostanziale;
- annullare, su tali basi, la decisione del 27 settembre 2012 con cui la convenuta ha concluso la procedura pilota dell'Unione n. 2070/11/SNCO [ref.: Ares (2012) 1135073];
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla creazione di una procedura pilota dell'Unione senza alcun fondamento normativo (articoli 290 e 291 TFUE)

- Nell'ambito di tale motivo, i ricorrenti sostengono che l'istituzione di una procedura pilota dell'Unione conduce all'introduzione di un requisito procedurale supplementare rispetto all'articolo 258 TFUE. Travisando il procedimento per inadempimento previsto dall'articolo 258 TFUE, la convenuta tratta tale requisito procedurale nell'ambito di un procedimento illegittimo e non trasparente, sebbene non disponga di alcuna abilitazione o delega a tal riguardo in forza dei trattati dell'Unione.